

LXXV.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — *Sunto di petizioni — Omaggio — Approvazione di un progetto di legge per la proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio — Reclamo del Senatore Martinengo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Rettifica di un errore tipografico fatta dal Senatore Regis (Relatore) — Seguito della discussione del progetto di legge relativo alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario — Discorso del Senatore De Foresta in continuazione di quello di ieri — Comunicazione di alcuni documenti relativi al progetto in discussione del Ministro Guardasigilli — Discorso del Senatore Pinelli contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

e N. 3424. Alcuni elettori di Torino, in numero di 41, domandano che nella legge sulle pensioni degli impiegati civili non venga ammessa la disposizione introdotta dalla Camera elettiva, che dichiara esenti da sequestro le pensioni e gli stipendi degli impiegati, o quanto meno sia specificato che tale disposizione non sarà per colpire i sequestri esistenti. »

**Presidente.** Fa omaggio al Senato il signor Rosario Selva di un suo racconto che ha per titolo: *Angiola e Maso o la Leva.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA PROROGA  
ALLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RENDITA  
PER IL LORO CAMBIO.

(Vedi Atti del Senato N. 6 ter)

**Presidente.** In conformità della risoluzione presa ieri dal Senato, si verrà in primo luogo alla discussione del progetto di legge relativo alla proroga per la presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio.

Leggo il progetto di legge.

(Vedi infra.)

La discussione generale è aperta.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Senatore Regis, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta all'onorevole Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo Gio.** Colgo l'occasione che il Senato si occupa del presente progetto di legge relativo al debito pubblico, per pregare il signor Ministro di Grazia e Giustizia a voler ricordare al suo collega il Mi-

nistro delle Finanze, che non trovasi qui presente, il debito pubblico della Lombardia del 1848, sul quale il Senato o fu trattenuto in una sua passata seduta, in cui l'onor. Senatore Lanzi rammentò al Presidente del Consiglio questo medesimo oggetto.

Il Presidente del Consiglio rispondeva in allora che di quest'affare si occupava e che anzi la pratica stava sul suo tavolo allo scopo appunto di maturare la cosa.

Passarono già vari mesi senza che alcun progetto sia stato presentato; gliene faccio memoria perchè la Lombardia aspetta quest'atto di pura e mera giustizia, in quanto che il prestito fatto nel 1848 ha certamente titoli per essere iscritto sul Gran libro del debito pubblico. Anzi direi che ha titoli maggiori di ogni altro, perchè fu fatto per il risorgimento e per la indipendenza del nostro paese.

Spero che il Ministro di Grazia e Giustizia vorrà essere mio interprete presso il Ministro delle Finanze a questo riguardo.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Il Senato non ignora che il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, è per un'importante e grave discussione trattenuto in altro recinto; non tralascierò dal mio canto di fare noto al Ministro delle Finanze il desiderio espresso dal Senatore Martinengo.

**Presidente.** La parola spetta al Senatore Regis, Relatore.

**Senatore Regis, Relatore.** Credo opportuno indirare al Senato un errore materiale di stampa occorso nella relazione, pag. 3, linea 6; errore che non influisce punto sulla sostanza della legge, ma pure è necessario che si rettificchi, perchè si tratta di un fatto che vuol essere conosciuto dal pubblico con tutta precisione.

Ivi è detto:

« Giova poi avvertire che oggidì li restanti titoli antichi da cambiarsi coi nuovi non portano più, secondo le avute notizie, che una rendita di lire 420 mila sovra 24 milioni della massa totale. »

Ora devasi mettere 94 milioni invece di 24.

**Presidente.** Si terrà conto di questa rettificazione di cifre indicata dal signor Relatore.

Siccome nessun altro ha domandato la parola per la discussione generale, io passerò senz'altro alla lettura dei singoli articoli.

« Art. 1. Sono convalidati i Reali decreti 11 gennaio e 11 agosto 1863 distinti coi numeri 1107 e 1410, con i quali i possessori di titoli di rendita non cambiati in rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862 furono abilitati a presentarli a tutto il 10 febbraio e quindi a tutto il mese di settembre 1863. »

(Approvato.)

« Art. 2. Un nuovo termine a tutto il mese di marzo 1864 è concesso al suddetto fine. »

(Approvato.)

Se non c'è osservazione in contrario, si rimanderà lo squittinio segreto ad un'ora un po' più inoltrata della seduta, e frattanto darò la parola al signor Senatore

De Foresta, il quale se l'era riservata per continuare il suo discorso sul progetto di legge sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e per modificazioni al Codice di procedura penale.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
RELATIVO ALLA COMPETENZA IN MATERIA PENALE  
DEI GIUDICI DI MANDAMENTO.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore De Foresta.

**Senatore De Foresta.** Signori Senatori!

Nella seduta di ieri, esaminando le speciali e parziali obiezioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale agli articoli del progetto di legge in discussione, io era giunto a quelle concernenti all'articolo 7; il Senato consentendo continuerò il mio discorso senz'altri preliminari.

L'articolo 7 del progetto del Ministero dichiara che le sentenze dei giudici di mandamento non saranno appellabili quando non contengano una condanna ad ammenda maggiore di lire 30.

L'onorevole Senatore Cadorna dichiarava ieri che egli non faceva obiezione a questa disposizione, non essendo grave, soggiungeva, la differenza tra 20 e 30 lire; ma però egli notava una grande incongruenza, secondo lui, derivante da questa disposizione combinata con quella dell'articolo primo, la quale attribuisce ai giudici di mandamento la cognizione dei delitti minimi sino a 6 mesi di carcere, ed alla multa di L. 1000.

Egli diceva, dalla combinazione di questi due articoli risulterà che mentre le sentenze dei giudici di mandamento nelle materie correzionali non saranno appellabili se non contengono una condanna ad un'ammenda maggiore di L. 30, le sentenze che pronunzieranno i giudici di mandamento nei delitti minimi punibili con una multa fino a L. 1000, saranno tutte appellabili benchè l'articolo 390 del Codice di procedura penale dichiara che le sentenze dei tribunali in materia correzionale non sono appellabili quando vengono pronunciate per un reato punibile con una pena pecuniaria minore di L. 300; cosicchè mentre si restringe la via dell'appello per le sentenze pronunciate nella materia correzionale, si allarga riguardo ai delitti minimi per quali le sentenze dei tribunali non erano appellabili, salvo che si trattasse di un reato portante una multa maggiore di L. 300; e quindi il signor Ministro che voleva diminuire gli appelli, li avrebbe senza avvedersene accresciuti.

E dopo queste osservazioni egli esclamava: Ecco dove si giunge quando si propongono modificazioni parziali ai Codici senza avere ben ponderate ed esaminate tutte le conseguenze che ne derivano!

Io risponderò anzi tutto all'obiezione fatta dall'ono-

revoles preopinante e dopo lo pregherei di permettermi a mia volta un'altra esclamazione.

Io non so quale sia stato il pensiero del signor Ministro nel proporre la disposizione dell'articolo 7, quello che so, si è, che non vedo nelle conseguenze che additava l'onorevole Senatore Cadorna veruna incongruenza; anzi trovo l'applicazione di un principio logico e legale.

E difatti, da che dalle sentenze dei tribunali correctionali non vi è appello alla Corte salvo si tratti di reati punibili con una pena maggiore di L. 300 di multa, non ne segue che lo stesso principio debba mantenersi per le sentenze che per gli stessi reati vengono pronunciate non più da tribunali collegiali, ma da un giudice unico, cioè dal giudice di mandamento.

Quindi è un errore il voler paragonare le sentenze che i giudici di mandamento pronunciano ora nelle cause di semplice contravvenzione a quelle che pronunciarono a termini dell'art. 1 del progetto nei delitti minimi.

Per le prime stia pure l'appellabilità limitata come è, accrescendo anzi il limite da lire 20 a lire 30; le altre poi cioè quando i giudici le proferiscono come surrogati ai tribunali sieno sempre appellabili ai tribunali medesimi, perchè altra è l'importanza di un giudizio di contravvenzione, ed altra quella di un giudizio correctionale per minima che sia la pena colla quale è punito.

Parmi che la cosa sia evidente, ed a mia volta dirò: ecco dove si giunge quando si esamina un progetto di legge con opinioni preconcepite benchè leali e conscienciose.

Verrebbero ora gli articoli 10, 11, 12 e 13. Ma intorno ad essi la minoranza dell'Ufficio Centrale è d'accordo colla maggioranza ed è essa pur lieta che l'onorevole signor Guardasigilli abbia già nei suoi discorsi manifestato l'intenzione di non insistere a chiedere la approvazione delle disposizioni contenute in questi articoli, riservandosi solo di farne oggetto di studio e di proposte nella revisione generale del Codice di procedura penale, ed io mi asterrò impertanto da qualunque osservazione in proposito.

Passo quindi all'articolo 14 concernente le nullità per vizi di forma nei giudizi penali.

Intorno a questo articolo si fa il solito rimprovero che colla disposizione in esso proposta ne vengano modificate parecchie del Codice di procedura penale, al qual rimprovero ho già più volte risposto dicendo che il riuscire alcune disposizioni del Codice più o meno modificate con quelle di questo schema di legge non può essere motivo per respingerle, se tali modificazioni non rechino danno nè all'economia del Codice stesso nè all'ordine ed alle garanzie dei giudizi penali, e dopo questo solito rimprovero si afferma che la disposizione contenuta in esso articolo pregiudichi tanto l'accusato quanto il Ministero Pubblico nel dritto di ricorrere in Cassazione.

Ma ciò, o Signori, è pure un errore perchè tanto lo accusato quanto il Pubblico Ministero se vogliono ricorrere in Cassazione non hanno che a farne espressa riserva e non lasciare che col loro silenzio la nullità per vizio di forma s'intende sanata.

Ma come farà l'accusato che fu contumace?

La risposta è semplice: se fu contumace in primo giudizio, appellerà ed opporrà la nullità nel ricorso di appello come poteva opporla nel ricorso di opposizione. Se poi fu contumace in appello, allora egli opporrà la nullità ricorrendo in Cassazione, giacchè se non fu presente al giudizio, non si potrà dire che abbia sanata la nullità col suo silenzio.

Questa almeno è la mia opinione, e quando saremo alla discussione degli articoli, per mio conto, non mi opporrò a che si aggiunga, se si vuole, qualche spiegazione onde non possa esservi dubbio nell'applicazione di questa disposizione.

Intanto mi sia lecito di osservare che essa, lungi di meritare censura, deve essere accolta con favore, poichè tende a risecare gli incidenti e gli appigli di cui si fa talvolta abuso nei giudizi penali.

La minoranza dell'Ufficio Centrale è pur d'accordo colla maggioranza intorno all'art. 15.

In principio teorico, senza voler disconoscere il valore scientifico delle osservazioni fatte dall'onorevole signor Guardasigilli, io credo che l'azione penale deve sempre essere indipendente dalla volontà delle parti e che non sia necessaria la loro querela quand'anche si tratti di reati di offesa privata, salvo che sia altrimenti consigliato da un grande interesse sociale; ed in ciò consento pienamente coll'onorevole Senatore Cadorna, benchè uguale non sia forse intieramente l'opinione dell'onorevole collega il Senatore Vacca.

Io non mi estenderò molto in questo momento a svolgere questa grave questione, perchè essa ritornerà nella discussione degli articoli.

Ma se consento in ciò coll'onorevole preopinante, non posso non dolermi della sua osservazione circa l'articolo 16, che la minoranza ha accettato ed anzi ampliato.

È di fatto, certamente senza spiacevole intenzione, le sue parole potrebbero lasciar credere che egli abbia voluto accusarci di essere meno curanti della repressione dei reati contro i costumi ed il pudore, la qual cosa è altrettanto contraria alle nostre intenzioni, quanto allo scopo della disposizione che si propone in questo articolo.

Se l'onorevole signor Guardasigilli propone nell'articolo 16 che per procedere nei casi previsti nell'articolo 16 sia necessaria la querela della parte offesa, si è appunto per l'applicazione del gran principio dell'interesse sociale cui rendeva omaggio il Senatore Cadorna.

Ma, egli diceva, comprendo che quando si tratta di procedere in via penale pel reato di adulterio non si eserciti l'azione pubblica senza la querela del marito,

perchè diversamente si attaccherebbe la famiglia, si accrescerebbe il danno alla parte offesa colla pubblicità che si darebbe al fatto che può essere suo interesse e sua volontà che rimanga celato.

Ma, Signori, se non questo stesso motivo un altro non men rispettabile e di grande interesse sociale può consigliare che non si eserciti l'azione penale negli altri casi previsti nell'articolo del progetto del quale ragioniamo.

Una profonda discussione intorno a questo argomento sarebbe ora prematura; la minoranza dell'Ufficio Centrale non rifuggerà di farla a suo tempo.

Per ora mi sia lecito di osservare che vari Codici d'Italia, e tra cui specialmente il Codice penale Parmense, non contemplano nè il reato di libidine contro natura nè quello d'incesto, appunto perchè in questi fatti è più grande il danno sociale che deriva dalla pubblicità e dallo scandalo del processo che quello che è conseguenza del fatto medesimo e che il Codice penale stesso del 1859 nell'articolo 425 non permette lo esercizio dell'azione pubblica pel reato di libidine contro natura che allorquando siavi violenza, scandalo o querela della parte.

Io non ne dirò di più per ora perchè, come diceva il preopinante stesso, queste considerazioni si sentono più agevolmente che non si dimostrano.

Quivi termina la critica parziale che l'onorevole Senatore Cadorna veniva facendo ai diversi articoli che compongono il progetto in discussione.

Non sarà sfuggito al Senato che non vennero appuntati parecchi articoli del progetto medesimo.

Io comprendo questo silenzio intorno agli articoli che sono la conseguenza di quelli che vennero impugnati. Ma non posso a meno di osservare che il silenzio sugli articoli 8, 9, 18, 19, 21 e 22 quando si sono passati in rassegna tutti gli altri, prova che nel detto progetto che è tanto oppugnato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, vi è pur qualche cosa di buono, e che con ragione pertanto la minoranza opina che si passi alla discussione degli articoli, e non si accetti la proposta della maggioranza di respingerlo in massa.

Fra gli articoli non impugnati specialmente noto che vi è l'ottavo il quale contiene una disposizione che non solo è intrinsecamente buona ma soddisfa ad un desiderio da lungo tempo sentito ed espresso, quello cioè d'impedire l'abuso che si fa d'incidenti e di appelli dalle sentenze interlocutorie che vengono proferte, la quale disposizione perciò la maggioranza dell'Ufficio Centrale non avrebbe potuto colla menoma speranza di successo criticare.

Senatore **Castelli Edoardo**. Non ho voluto criticare.

Senatore **De Foresta**. Dicasi pure non ha voluto criticare.

Io pongo fine per ora alle mie osservazioni, ma prima chiedo il permesso al Senato di aprirgli intiero l'animo mio intorno a questo progetto di legge.

Ad opinare in modo diverso della maggioranza dell'Ufficio Centrale, io fui condotto insieme al mio collega il Senatore Vacca pel motivi che sono venuto esponendo, ma ebbi poi in particolare un altro motivo grave e politico, che confesserò schiettamente.

Questo motivo politico non è il timore di una collisione tra i due rami del Parlamento, non il timore che il Governo si trovi in questa quistione tra la Camera che vuole e il Senato che non vuole; io so che queste cose si possono, anzi si debbono pensare, ma che non è stile parlamentare di dirlo da questi stalli; non è questo il motivo di cui voglio parlare, è un altro di diversa e ben maggiore importanza.

Signori, noi tutti bramiamo ardentemente che giunga il momento in cui l'unità d'Italia non sia soltanto un vincolo indestruttibile, politico come lo è, ma ben anche realtà nella pratica applicazione.

Goveranno ad affrettare questo momento il glorioso e valoroso nostro esercito che si raccoglie da tutte le provincie, goveranno le strade ferrate, goveranno le leggi amministrative, economiche e finanziarie, goverà molto la revisione generale di tutti i codici e la loro applicazione a tutte le provincie; ma vi è ancora qualche altra cosa che goverà più di tutte quelle che ho accennate, e qual è?

È la concordia fra tutti i cittadini.

In Francia, o Signori, quando si diede mano alla elaborazione dei codici, si ebbe in mira questa necessità della concordia tra tutte le provincie, e si procurò di contrariare il meno possibile gli usi delle medesime.

Date mano a quei codici, e specialmente al Codice civile, e vedrete che in varie parti è una continua transazione e conciliazione tra il diritto scritto e il diritto consuetudinario delle varie provincie.

Ora, o Signori, io non dirò che la competenza dei giudici di mandamento nei delitti minimi esiste in Inghilterra, in Svizzera, a Malta, come lo asseriva il signor Ministro, perchè l'onorevole Senatore Cadorna non vuole che si faccia paragone tra quei paesi e l'Italia, ma dirò che esisteva appunto nella Lombardia, in tutta l'Emilia, negli ex-Stati Pontifici, nelle provincie napoletane e siciliane e che esiste ancora oggigiorno nella Toscana. Aggiungerò ancora, o Signori, che io stesso posso attestare che nel distretto della Corte d'appello che ho l'onore di presiedere, la competenza dei giudici locali nei delitti minimi ha lasciato vivo desiderio di sé. Ricorderò inoltre ciò che riferiva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia intorno al desiderio espresso nella Camera dei Deputati, sebbene io sappia che gli atti di un ramo del Parlamento non devono influire sulle deliberazioni dell'altro, nè credo che il Senato debba prendere norma per le sue deliberazioni da quanto si faccia o si pensi in altro recinto, ma perchè, quando trattandosi dell'accertamento di un fatto come questo, di stabilire cioè il desiderio che vi ha generalmente nelle altre provincie che si restituisca ai giudici di man-

damento una parte delle attribuzioni che avevano per la repressione dei reati minimi, non si può avere una migliore testimonianza di quella dei rappresentanti legali delle provincie stesse, i quali sedono in Parlamento.

Ripeto adunque che è un fatto incontestabile che ciò che a questo riguardo è proposto in questo progetto di legge esisteva in tutta l'Italia, meno nelle antiche provincie, prima del Codice penale del 1859 che è ora in vigore in tutto lo Stato, salvo nella Toscana, e che si desidera generalmente che siavi ripristinato.

Ciò essendo, sarebbe egli giusto, sarebbe prudente e politico che si contrastasse a quel desiderio solo per non turbare l'armonia, come si dice, del detto Codice? Sovra 22 milioni di cittadini il desiderio di 17 milioni meriterebbe in ogni caso una seria attenzione. Io non ne dirò di più. Il Senato ha dato in ogni occasione prove luminose dell'alto suo senno politico, del suo spirito di concordia. Io credo che mi basti avergli rassegnato questo mio pensiero, il quale però dichiaro altamente che non diminuisce nulla alla mia profonda e sincera convinzione che se il progetto che è in discussione può essere migliorato nella discussione degli articoli, non potrebbe respingersi senza danno non solo alle finanze dello Stato, ma più di tutto all'amministrazione della giustizia penale.

Ora non ho più che a dire una parola per rettificare un errore nel quale nel principio del suo discorso è caduto l'onorevole Senatore Cadorna.

Egli disse che la prima volta in cui questo progetto venne presentato diviso in due, gli Uffici che furono nominati per esaminarlo e che a tal uopo crederono di riunirsi in un solo furono concordi di respingerli entrambi.

Senatore Cadorna. Non ho detto questo.....

Senatore De Foresta. Parmi che dicesse che non fecero buon viso a tali progetti, ciò che suona lo stesso.

Senatore Cadorna. Questa è tutt'altra cosa.

Senatore De Foresta. L'onorevole Senatore Cadorna ha potuto cadere in quest'errore perchè egli non faceva parte dei primi Uffici Centrali; ma posso assicurare lui ed il Senato che la maggioranza dei due Uffici riuniti fu per accettarli entrambi in massima salvo a modificarli nell'ulteriore discussione degli articoli.

L'Ufficio per la legge sulla competenza dei giudici di mandamento era composto dei Senatori De Foresta, Arnulfo, E. Castelli, Vacca e Siotto-Pintor, e l'altro per le modificazioni al Codice di procedura penale era composto dei Senatori De Foresta, Quaranta, Siotto-Pintor, Arnulfo, Vigliani; si pronunziarono per l'accettazione dei due progetti in massima come ho già detto, chi ha in questo momento l'onore di parlare e gli onorevoli Senatori Vigliani, Vacca e Quaranta.

Quando poi ritirati i due primi progetti si è surrogato l'attuale e si è nominato dagli Uffici del Senato

un solo Ufficio Centrale che riuscì composto dei Senatori R. Castelli, Galvagno, Cadorna, Vacca e quello che ha la parola, li due membri della maggioranza dei due Uffici riuniti, cioè il Senatore Vacca ed io ci trovammo in minoranza, ma mantenemmo la prima nostra opinione.

Io spero perciò che nella discussione degli articoli potremo ravvicinarci con mutue concessioni, di cui l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ci ha già dato l'esempio colle dichiarazioni fatte nel suo luminoso discorso e che potremo presentare all'approvazione del Senato un progetto che anche tenendo conto delle obiezioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale possa raggiungere lo scopo che si propone il signor Ministro, quello cioè di soddisfare senza aumento di spese alle esigenze dell'amministrazione della giustizia penale.

Questo è, o Signori, il voto della minoranza dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prima di dar la parola al Senatore Pinelli a cui spetterebbe, io credo sia meglio passare allo squittinio segreto sul progetto di legge relativo alla proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Dopo lo squittinio segreto darò la parola all'onorevole signor Guardasigilli e poi al signor Senatore Pinelli.

Ora si procede all'appello nominale.

Prego i signori Senatori di voler rimanere nell'aula per la continuazione della discussione della legge attuale.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

|                      |    |
|----------------------|----|
| Votanti . . . . .    | 86 |
| Favorevoli . . . . . | 94 |
| Contrari . . . . .   | 2  |

(Il Senato approva.)

Si riprende la discussione sul progetto di legge relativo alla competenze dei giudici di mandamento in materia penale.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Nel mio discorso di ieri l'altro io dissi che alla proposta di riforme che ora si stanno discutendo, era stato spinto dai voti e dai suggerimenti di molti magistrati delle antiche provincie e di altre del Regno.

L'onorevole Senatore Cadorna mise in dubbio, a quanto mi parve, l'esattezza di questa mia affermazione, ritenendo che forse questi rapporti riguardassero piuttosto il desiderio di una riforma generale che non di quelle che sono nella legge proposte. Per tale effetto io credo utile di deporre sul banco della presidenza tutti i rapporti che da molto tempo, e prima ancora che il Mi-

nistero avesse proposto questo disegno di legge, mi pervennero dalle varie magistrature del Regno.

Così l'onorevole Senatore Cadorna ed altri che ne avessero per avventura il desiderio, potranno convincersi dell'esattezza delle mie affermazioni, e da questi documenti attingere argomenti gravi e seri conformi alle opinioni che ho espresse.

**Presidente.** Questi documenti saranno immediatamente fatti passare all'Ufficio Centrale incaricato dell'esame del presente progetto di legge.

La parola è al signor Senatore Pinelli.

**Senatore Pinelli.** Signori, ho dato il mio voto testè senza esitanza alla legge che concerneva la nuova composizione delle Corti d'assise, parendomi che quelle variazioni potessero produrre agevolezze nel corso della giustizia senza troppo intaccare l'organismo giudiziario; io sarei lieto di potermi egualmente associare alle nuove proposte fatte dall'onorevole Guardasigilli o lo farei tanto più volentieri per la situazione speciale delle provincie meridionali, le quali hanno tanto diritto alla nostra sollecitudine; se non che le nuove riforme proposte sollevano gravi considerazioni.

Io ho ascoltato con attenzione la lucida ed accurata disamina che a nome dell'Ufficio Centrale presentava l'onorevole Senatore Cadorna.

Io non presumo di seguirlo in una via che ha percorso così luminosamente. Io non divido assolutamente l'idea che questo progetto non possa meritare di essere considerato anche nei singoli articoli. Da questo canto io convengo coll'oratore che mi ha preceduto immediatamente che un giudizio positivo, riciso non possa portarsi se non venendo alla discussione degli articoli; debbo però confessare che i ragionamenti così lucidamente esposti dall'onorevole Senatore Cadorna, ed i principii fatti valere desunti dall'intima natura del sistema giudiziario vigente, dalle conseguenze che le proposte innovazioni produrrebbero sopra le diverse parti componenti il Codice di procedura criminale hanno per me un grandissimo peso, e non ho difficoltà di dire che divido le sue opinioni in grandissima parte.

Ma il mio compito sarà più modesto ed io mi atterrò unicamente ad alcune questioni principali dalle quali mi pare che riulti l'economia del nuovo sistema che si vorrebbe introdurre: prenderò poscia argomento dalle considerazioni stesse fatte dall'onorevole preopinante, Senatore De Foresta, per gettare anche uno sguardo sulla situazione attuale sia della legislazione, sia dell'organamento giudiziario.

Concedetemi, o Signori, che io dica anzitutto due parole sulla forma nella quale ci vengono fatte queste proposte.

La codificazione è opera la quale dà un'impronta particolare alla legislazione come dà un andamento tutto proprio alla giurisprudenza. Vero è che nei paesi in cui la codificazione non è stata introdotta, o non così spinta come da noi, vi è luogo ad un sistema diverso in materia legislativa.

In Inghilterra i *bill* che si vincono in Parlamento sono proposte speciali sopra una data materia, ed io comprendo che in una natura tale di legislazione dopo che si è esaurito una serie di disposizioni colle quali si intende di provvedere al bisogno, si passi con una clausola generale ad abolire quanto prima esisteva; ma un diverso sistema si segue dove vi è una legislazione codificata. E così diversamente sempre pure si è proceduto presso di noi sino ad ora.

In questo stato di legislazione dopo essersi molto studiato a costruire un'opera che si riguarda come un tutto razionale ed ordinato in guisa che ogni parte è relativa all'altra, non si ammette che con una generica abrogazione quale è quella che noi troviamo nell'articolo finale della proposta di legge si venga a mettere in questione una infinità di disposizioni che più o meno ne possono rimanere colpite. Si seguita in questo sistema di legislazione un metodo affatto diverso, e si deve allora vedere precisamente in quale parte del Codice esista quella disposizione particolare cui debba rivolgersi quella riforma che s'intende di introdurre.

Aggiungasi che ciò è appunto quello che si è fatto nel promulgare nelle provincie napolitane il Codice penale e di procedura penale.

In tale occasione non si è seguito altro sistema che quello che si deve generalmente adottare in una legislazione codificata, e mentre con più o meno ragione si introdussero nel Codice delle variazioni parziali, si fecero in modo affatto diverso da quello che col progetto che si discute s'intenderebbe di adoperare; s'indicarono cioè precisamente le soppressioni, le aggiunte e variazioni che s'intendevano di fare ai singoli articoli del Codice.

Così nulla impedisce che, a cagion d'esempio, all'articolo 11 del Codice di procedura penale, che determina che i giudici di mandamento pronunzino sulle contravvenzioni punite con pena di polizia, si facesse un'aggiunta, con riferimento ai particolari articoli del Codice cui si volesse estendere la loro competenza.

O che, viceversa, nel Codice penale, in un tale articolo ove si stabilisce una pena correzionale si possa autorizzare l'applicazione di una pena di polizia, e quindi una competenza diversa dall'attuale.

Ma l'oratore della minoranza dell'Ufficio Centrale osservava come male s'impugnasse questo modo di variare la giurisprudenza, che si era fatto colla proposta dell'onorevole Guardasigilli.

Egli notava come fosse accaduto dappertutto, che dopo l'attuazione dei Codici che tuttavia si trovano in vigore, si facessero delle riforme parziali ai Codici stessi.

Egli vi citava a questo riguardo le riforme fatte in Francia e nel Belgio: egli aggiungeva che non era quasi passato un quinquennio nel Belgio che non si fossero variate alcune parti del Codice.

Ma quello che l'onorevole De Foresta avrebbe dovuto dirci è se esse intaccassero il sistema del Codice; e

esse non fossero piuttosto miglioramenti che deroghe parziali al Codice stesso.

Sicuramente che in linea di miglioramenti di una legislazione molte cose accadono che esigono un provvedimento secondo le circostanze dei tempi; ma intanto io non vedo che nè in Francia, nè nel Belgio si sia abbandonata quella distribuzione della giurisdizione penale per la quale ai tribunali collegiali è attribuita la giurisdizione correzionale, ed ai giudici locali non si danno che particolari attribuzioni.

Quando poi ciò si è fatto nel Belgio ed in Francia, io vedo essersi fatto non nel modo in cui si propone nell'attuale progetto di legge (ed è dove io pregherei il Senatore De Foresta a rivolgere la sua attenzione), ma si è fatto con quel sistema cui io accennava introducendo cioè articolo per articolo quelle variazioni, per cui ne venne ridotta la redazione a quella conformità in cui deve rimanere; in questa guisa si mantiene l'unità del sistema.

Ora se ciò si è fatto in Francia e nel Belgio in periodi non molto estesi, e che, secondo dice il Senatore De Foresta, non oltrepassarono il quinquennio, io lo pregherei di riflettere come ora siamo all'anno 1864 ed i Codici sono stati introdotti nel 1860, o nel 1861 nelle provincie in cui furono più tardi messi in attività: che in conseguenza è corso spazio sufficiente per una riforma, ma per una riforma fatta in modo regolare.

Ma l'onorevole Guardasigilli ci richiamava a gravi considerazioni; e per parlare di uno degli argomenti sui quali mi pare che egli abbia rivolta la sua investigazione, egli ci ha chiamati ad osservare l'andamento della giustizia durante il periodo del ventennio, se non erro, che ha preceduto l'attuazione del Codice odierno nelle provincie meridionali, ed a farne il confronto coll'andamento posteriore. In questo confronto egli faceva rilevare come immensa fosse la mole degli affari spediti in quelle giudicature, e poco o ben meno sollecito ne fosse il corso secondo l'ordinamento attuale.

Io confesso che non posso accettare una discussione sopra un così generico confronto.

Sicuramente se io vedessi che nonostante le disposizioni nuove fatte nei Codici attuali ne risultasse qualche sconcio, per cui mentre si è inteso di collocare nei tribunali collegiali, nei tribunali di circondario la prima base della giurisdizione, si vedesse che un gran numero di fatti sono ancora a carico dei giudici locali, che quest'organismo, insomma, non è stato bene calcolato, allora comprenderei che si potesse venire ad indurre qualche conseguenza da questo confronto; ma da che io conseguenza delle nuove ordinazioni la grande quantità d'affari si trova presso i tribunali collegiali, io non vedo che ne possa risultare una conseguenza a danno del sistema; come non credo che si possa dedurre una conseguenza assoluta da che la

spedizione di questi affari presso i giudici locali era più pronta.

Certamente quei giudici, i quali facevano per le medesime cause e da istruttori e da giudici, cumulavano funzioni tali per cui gli affari dovevano prendere un corso sollecito; questa però non è una prova assoluta, non è un argomento per dire che meglio fossero spediti in tale forma gli affari.

L'onorevole Guardasigilli richiamava quindi l'attenzione sopra il numero delle cause che furono pendenti nell'ultimo anno avanti il tribunale correzionale, ossia del circondario di Napoli, e sul numero di quelle che furono spedite, e citò a questo riguardo l'esposizione fatta nell'inaugurazione del corrente anno giuridico dal distinto magistrato che sostiene l'ufficio di Procuratore regio. Questo documento per buona sorte è anche a me giunto per spontanea cortesia di quel funzionario, che io ho imparato a stimare altamente in Torino. Io accettai di buon grado la discussione sopra questo documento, il quale mi pare di natura da poter veramente dare un soddisfacente argomento, mentre si tratta di un tribunale che esercita la sua giurisdizione sopra la popolatissima città di Napoli, attorno alla quale sta un raggio discreto di mandamenti.

Vediamo che cosa risulta dall'esposizione che si fa in questo documento; ecco come si fa a parlare quel degno magistrato, lamentando che la sollecitudine dei collegi, ed in generale del tribunale non abbia potuto raggiungere un migliore risultato.

E qui io debbo dichiarare che io tengo come meritevoli dei maggiori elogi i magistrati delle Provincie Napoletane, i quali, niente sgomentandosi della mole immensa d'affari che loro toccarono in questo primo periodo dell'attuazione del nuovo ordine giudiziario, raddoppiarono di sforzi con quella alacrità di animo e di mente per cui si distinguono gli abitanti di quelle belle contrade.

Ma qual è dunque lo stato che ci dipingono queste pagine del signor Procuratore regio? « Non vi ha che un rimedio per far fronte ai bisogni del servizio, lasciare ai giudici di mandamento la cognizione dei più lievi delitti e chiamare l'attenzione sopra le espressioni, le quali possono anche avere un significato più o meno esteso « .... la giustizia seguirebbe più dappresso il delitto, ne guadagnerebbe l'erario, si disagierebbero meno i privati, imputati e testimoni spesso costretti a venire per reati leggerissimi da lontani paesi; si scemerebbe di molto il lavoro del tribunale e gli si aggiungerebbe decoro, essendo ora spesso obbligato a decidere di reati che, per quanta attinenza si abbiano coll'ordine pubblico, non valgono un istante del suo tempo e della sua attenzione. »

Ecco ora le cifre: « Al tribunale furono date a decidere nell'anno scorso 3686 cause delle quali 196 pendenti alla fine del 1862. » Prego di ritenere questa circostanza.... « ne ha giudicato in tutto 3442, restano a spedirsi sole 149 cause che riguardano 240 imputati,

dei quali non più di 24 in carcere. » Certamente se si pon mente alle frazi che prece lono, esse dimostrano un immenso dispiacere che la spedizione non sia stata ancora più celere; ma io domando se in buona fede si può parlare di un dissesto nell'andamento giudiziario, se si può citare come argomento delle difficoltà che incontra l'applicazione di un sistema, cotesto risultato che non eccede i limiti così modesti di un arretrato, che neppure può essere chiamato tale, ma piuttosto un andamento men rapido, e del quale solamente lo zelo dei magistrati poteva rammaricarsi; è un sapientissimo pensiero quello che la pena debba raggiungere il delitto al più presto; ma anche questi pensieri debbonsi naturalmente conciliare coll'andamento naturale delle cose, e non si può pensare che si sia molto discosti dallo scopo quando si è già giunti ad un tal grado di spedizione.

Si aggiunga poi che mentre si cita questo come uno dei più notevoli fatti, ve ne esiste un altro, il quale risce assolutamente a conclusioni opposte; ed il fatto, a cui alludo, si è quello d'un' esperienza di molti anni nelle provincie dell'Italia superiore dove questo sistema, che attualmente si considera come sì poco praticabile, non ha mai, che io mi sappia, eccitato doglianza di sorta.

Io non parlo d'un paese vicino, dove è noto a tutti come i fatti della giustizia correzionale appunto formano il massimo contingente delle cause a spedirsi, che non son disseminate fra i giudici dei singoli cantoni, come si chiamano in Francia, ma al contrario radunati sotto la cognizione dei tribunali di circondario.

Se in fine avessi d'uopo di avvalorare queste mie considerazioni con un'autorità che non ammette replica, citerei quella dello stesso onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, il quale nella discussione, che testè si compiva colla votazione della legge per la nuova composizione delle Corti d'assise, appunto osservava come questi tribunali, col personale di cui sono composti, potevano bastare alla spedizione non solo degli affari proprii, ma prestare ancor la loro assistenza alle assise.

Infatti io credo che, se la sanzione del Re darà vigore a quella legge, potrà forse essere messa in esecuzione con una veramente impercettibile difficoltà nel personale necessario, talchè nei tribunali dipendenti dalla giurisdizione della Corte d'appello di Torino non si aspetti alcun aumento, e se parlasi dei tribunali che dipendono dalla Corte d'appello di Genova, non occorrerà che l'aumento d'un solo giudice su dieci tribunali.

Mi sembra che queste osservazioni possano rassicurare d'alquanto quelli che, giustamente apprezzando la sollecitudine dell'illustre Ministro per l'andamento regolare degli affari, sarebbero pronti ad entrare in un sistema di concessioni per variare quel sistema che attualmente esiste.

Io credo che effettivamente non si possa che ricor-

rere all'esperienza, ma non all'esperienza fatta per un breve periodo di tempo, ma bensì a quella che si è fatta per lungo tempo. Se poi debbo entrare nelle singole questioni le quali sono state man mano esaminate dagli onorevoli precipuanti, io restringerò il mio dire a quella competenza che si intende di accordare ai giudici di mandamento ed alle loro attribuzioni come istruttori, e qualche cosa dirò anche intorno alla nuova disposizione proposta circa il ricorso in Cassazione. Quanto alla giurisdizione che si attribuirebbe ai giudici di mandamento io non posso tralasciare di considerare alcune delle ragioni che venne adducendo l'onorevole Guardasigilli per istabilire l'attitudine dei giudici di mandamento alla conveniente spedizione degli affari dei quali si è tenuto ragionamento.

Egli ha citato a questo riguardo, e con esso va d'accordo l'onorevole oratore della minoranza dell'Ufficio Centrale, lo stato che esisteva nella maggior parte delle provincie italiane, dove giudicanti singoli e non tribunali collegiali esercitavano la giurisdizione penale. Che tale sia stata la condizione di quelle provincie è cosa abbastanza nota; ma che questa condizione sia tale da potersi ragionevolmente contrapporre alla istituzione di tribunali collegiali è ciò che per me sarà sempre un oggetto di dubbio, se pure una tale questione può presentare materia di dubbio.

La preferenza che si merita la giustizia collegiale su quella amministrata da un solo giudice è questione la quale fu largamente esaminata.

Essa ammette delle soluzioni diverse secondo la natura della giurisdizione, secondo la condizione politica e giuridica del paese.

Ma quello che il dottissimo signor Ministro di Grazia e Giustizia certamente non ha d'uopo che io gli rammenti è come questi giudici unici i quali vediamo sedere nelle principali Corti di Inghilterra hanno tanto prestigio e tanta dignità appunto perchè seggono dove l'ordinamento stesso giudiziario è tale che conduce a togliere ogni pericolo da questo esercizio di giurisdizione.

Che un giudice unico dove antico è l'uso della libertà della stampa, dove sono perfettamente conosciuti i fatti che succedono in quella sfera di giurisdizione adempia la sua missione con onore è cosa che può ammettersi facilmente; è ciò proprio della condizione del paese.

Ma oltre a questo, ciò che non bisogna dimenticare è che accanto a questi giudici singoli esiste in quei giudizi l'istituzione dei giurati.

In Inghilterra i giurati esercitano le loro funzioni non solamente in criminale, ma anche in civile: è sempre in facoltà delle parti di domandare la formazione di un giuri.

Ora io non ho difficoltà di comprendere come nella economia di un tal tribunale, la giurisdizione radunata in un sol giudice abbia potuto sortire ottimi effetti; ma che da un tale esempio si possa dedurre alcuna conseguenza in favore di un simile sistema, che sia appli-



cato in località oscure, in luogo dove il giudice non ha il sindacato di una imponente pubblica opinione, dove gli stessi suoi difetti sono notati con maggiore facilità o con maggiore accanimento per detrargli autorità, ciò è quanto forma per me veramente oggetto di meraviglia.

Io non posso concepire come si possa dall'astratto di un giudice circondato da tanta autorità fare un argomento per i giudici, i quali si istituiscono in località come quelle dei mandamenti.

Io davvero confesso che non mi sarei aspettato di aver a combattere il dotissimo Ministro di Grazia e Giustizia, Pisanelli, per sostenere l'autorità della giustizia collegiale in preferenza di quella esercitata da giudicenti di piccola autorità come sono quelli di cui ha tenuto discorso, senza neppur farci grazia dei governatori degli Stati già papali.

Io non posso pur anco concepire che in quei paesi, dove si farà l'esperienza di una giustizia amministrata da tribunali con quelle norme e usse che risultano dall'organismo giudiziario del Codice di procedura penale italiano, ne possa mai sorgere un argomento sfavorevole a questi secondi giudici. Può bensì per circostanze particolari esserci un incaglio negli affari; e questo solo basta, perchè chi mira superficialmente le cose, chi non si è ancora bene addentrato nei vantaggi di una istituzione, possa ricorrere colla mente ad altra.

Quale fosse però quella giustizia che prima si amministrava anche nelle provincie meridionali da questi giudici particolari io ben mi ricordo di averlo osservato in altre arringhe giudiziarie fatte in occasione di apertura di anno giuridico da onorevolissimi magistrati delle provincie napoletane, ove quel sistema che si va oggidì patrocinando, era trattato con quella severità che veramente si meritava; ed in vero che non poteva a meno di meritare cotesto severo giudizio, quando soprattutto si faccia attenzione come questi giudici riunissero nella loro persona le funzioni d'istruttore e le funzioni di giudici. Questo è quanto risulta dall'articolo 13 della legge sulla procedura penale napoletana. In questo articolo 13 si dichiara come sono concentrate le funzioni di polizia giudiziaria nei giudici già detti di circondario e che ora sono giudici di mandamento, in tutte le cause che formano materia della loro competenza.

Io sono lieto di poter contrapporre a questo articolo il sistema del nostro Codice di procedura criminale; in cui appunto è uno degli articoli fondamentali che l'istruttore non possa prender parte alla discussione del merito delle cause; ed io non so invero come nel momento in cui si tratta di attuare in Italia le istituzioni liberali, in cui si tratta di diffondervi il culto delle istituzioni costituzionali si possa fare così buon mercato di principii che si considerarono sempre come fondamentali pel buon andamento della giustizia penale.

Che vi siano dei fatti nei quali questa azione dei giudici di mandamento possa esercitarsi senza un peri-

colo positivo, questo può facilmente concepirsi; se il signor Ministro invece di presentare una proposta per assoggettare indistintamente a questi giudici di mandamento le cause che non portano che la pena di 6 mesi di carcere avesse indicato, per esempio, il reato di furto campestre, certi reati di oziosità e vagabondaggio, reati di porto d'armi che possono, secondo il Codice penale e di procedura criminale, assoggettare a pene correzionali, ma che potrebbero per avventura essere puniti con pene di polizia; se si trattasse di questi reati, certamente io riserverei la mia opinione alla discussione degli articoli, e con qualche simile temperamento io credo che si verrebbe a riparare a quei lamenti dei quali ho fatto menzione, e di cui si mena tanto rumore contro quella unificazione che con troppa larghezza si voglia introdurre negli uffici giudiziari, e di cui siano conseguenza lunghi viaggi pei testimoni e per gli imputati, e quindi gravi spese attese le lunghe e le difficili comunicazioni; si concepisce agevolmente che ciò sia a temere in quella sfera di reati nella quale si aggira per dir così la giustizia rurale, e per quelle azioni giudiziali che riguardano i reati soliti a commettersi nelle campagne; io credo che per reati di tal sorta si potrà fare qualche cosa a giovamento di quelle provincie; ma credo che quelle stesse provincie apprezzeranno, con quell'acume che ne distingue gli abitanti, il vantaggio di una giustizia amministrata ben altrimenti di quello che fosse dai giudici di circondario del Napoletano.

Quando anche si tratti di pene semplicemente correzionali, ed anche di soli 6 mesi di carcere, quali sarebbero le condanne cui alludeva l'onorevole signor Ministro, per reati di turbamenti dati nell'esercizio del culto, nelle quali egli ci veniva osservando come la questione fosse per lo più di fatto, io mi permetto di osservare che questi reati sono anche di una natura molto delicata e danno luogo ad apprezzamenti che non si possono aspettare sempre giusti ed esatti da tutti quelli che possono essere chiamati alle funzioni di giudici di mandamento. Se io ho citato il fatto che ci veniva mettendo innanzi l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia non ho certamente bisogno di dire quanto alta sia l'opinione che io ho della sua squisita dottrina; ma non è solo in questi fatti che si esercita questa giurisdizione che si intenderebbe deferire ai giudici di mandamento, è anche nel caso di oltraggio ad un funzionario pubblico, nel caso di ribellione, che, come è facile riscontrare negli articoli relativi del Codice penale, la condanna può non eccedere quella misura che sarebbe compresa nella giurisdizione attribuita in questo progetto ai giudici di mandamento. Ora io credo che in questa sorta di reati sia altamente da desiderare che non sia cambiato l'ordine della giurisdizione.

Non è quando si possono mettere in giuoco passioni, le quali vengono a toccare l'ordine pubblico in più di una maniera, allorchè si può destare molta esaltazione di spiriti in ragione anche di un fatto particolare, che

ronvenga di abbandonare la spedizione di tali affari ai semplici giudici di località ignorate.

Passerò ora a discorrere delle modificazioni che concernono le funzioni attribuite ai giudici come istruttori. Il progetto, senza che io qui ne rammenti i termini, estende grandemente le loro attribuzioni, ed io non posso a meno di meravigliarmi a questo riguardo del ragionamento che in appoggio di questa innovazione si venne svolgendo dall'onorevole oratore della minoranza dell'Ufficio Centrale, quasi che a vere di aumentare le attribuzioni si trattasse invece di restringerle.

Non posso ammettere né in fatto, né in diritto, per usare una frase legale, questa supposizione.

Non in fatto, perchè non credo che sieno le cose al punto che i giudici istruttori abbandonino la formazione dei processi interamente ai giudici di mandamento.

Non credo neppure che possa dirsi che ciò sia già vigente attualmente, poichè del contrario ne fa fede la stessa innovazione che si propone coll'estendere le loro attribuzioni; in queste nuove attribuzioni che loro si danno non si tratta di meno che della spedizione dei mandati di comparizione e di cattura.

Non si deve ignorare che il Codice di procedura penale correzionale vigente, autorizza l'interrogatorio degli imputati ed ove d'uopo la loro cattura, ma nei casi di urgenza; autorizza medesimamente il giuramento da prestarsi dai testimoni alla presenza del giudice di mandamento, ma questo in circostanze gravi si che fanno fede della saviezza del legislatore nell'aver circoscritto entro questi limiti le loro attribuzioni.

Invece che cosa si intende di stabilire col progetto di riforma? Di attribuire ai giudici di mandamento un'autorità così grave, per ogni cittadino ed in riguardo alla libertà individuale, quale è quella di spedire mandati di comparizione non solo, ma anche di cattura.

Ma qui non sta tutta la difficoltà. Nella proposta fatta a questo riguardo vi è menzione bensì del modo in cui la spedizione dei mandati di cattura si debba fare, ma poi non è provvisto al modo con cui si potrà questa cattura occorrendo rivocare. È abbandonato per conseguenza assolutamente al giudice senza il concorso del Ministero pubblico l'apprezzamento del caso in cui potrà spedire un mandato di cattura in circostanze che potessero fornire indizi in apparenza sufficienti, ma che poi potrebbero venire a riconoscersi insufficienti.

In questo caso l'articolo 185 del Codice di procedura penale che succede agli articoli citati nell'articolo terzo del progetto di legge assegna e determina il modo con cui è garantita la libertà individuale, con stabilire che il giudice istruttore mediante comunicazione al pubblico Ministero possa far luogo alla scarcerazione dell'imputato che venne arrestato. Ma lasciata la cosa nelle mani del giudice di mandamento quale ne sarà la conseguenza? Che questo catturato dovrà

rimanere in arresto fino a tanto che il giudice istruttore abbia richiamato il procesao.

Io voglio ammettere, che siccome il giudice deve dare informazione del fatto al Procuratore regio, questi sia attivo abbastanza per assicurarsi se vi è stato o no arresto; ma intanto quello che ne risulta certamente si è, che dove soltanto proceda dal giudice istruttore il mandato di cattura, egli stesso è in grado di riconoscere se questo mandato deve o no rimanere efficace, oppure debba essere rivotato; invece la cosa si mette in termini tali, che bisogna che il catturato attenda in carcere che il processo ritorni all'istruttore, e da questo al Procuratore regio, e si esauriscano tutti questi rigiri prima che possa sapersi se il mandato rilasciato debba o no continuare.

Io domando se una conseguenza di questa natura si possa ammettere in un sistema costituzionale, salvi i principii della libertà individuale.

Io non seguirò il corso delle osservazioni che su molte altre parti del progetto di legge si vennero facendo così accuratamente dal Senatore Cadorna. Esse hanno messo abbastanza in luce, come molti principii della procedura criminale vigente ne siano altamente scossi; come lo ammettere una redazione di questa natura, la quale presenta una serie di disposizioni che agiscono sopra tutto il Codice senza riferimenti precisi agli articoli che possono indicare quali ne siano le conseguenze, sia un sistema d'innovazione che ho dimostrato quanto nuovo nella forma, altrettanto vizioso nell'intrinseco.

Mi soffermerò ancora ed unicamente, per non abusare ulteriormente della sofferenza del Senato, sopra un argomento che mi sembra anche di qualche rilievo, ed è quello che concerne i limiti nuovi posti al ricorso in Cassazione.

Debbo a questo riguardo riferirmi all'articolo 48 del progetto, in cui è detto con questa frase generale: « Ne' giudizi penali le nullità per violazione di forme incorse prima della pronunzia delle sentenze, rimangono sanate dal silenzio delle parti, se queste non abbiano fatta protesta per Cassazione. »

Se si trattasse unicamente dei giudizi che riguardano pene di minor valore, se almeno questo si fosse limitato ai soli giudizi correzionali, quantunque si verrebbe a stabilire una misura di ricorso in Cassazione affatto dispari in questo diverse materie, mentre che l'ammirabile sistema della Corte di Cassazione qual è in pieno vigore, ed è riconosciuto di tanta utilità in paesi vicini, e che tengono sì distinto grado nella civiltà, è stato sempre applicato in modo uniforme e da garantire perfettamente l'autorità della legge: cotesta limitazione, io dico, comunque fosse concepita in isprezzo dei principii, apparirebbe almeno un male minore; ma le espressioni sono troppo chiare, nei giudizi penali s'intese di introdurre questo principio, dunque in qualunque grado di giurisdizione, tanto nei giudizi correzionali, come

nei giudizi criminali. Ora io domando se sia possibile di conciliare una disposizione di tal fatta col principio sul quale si fonda la Corte di Cassazione.

Quale è la conseguenza di una disposizione di tale sorta? Sarà quella che sicuramente certe usanze particolari giudiziarie s'andranno introducendo, e se non saranno contraddette nel corso del dibattimento, non ostante che dal processo verbale risultasse come effettivamente sia stata violata la legge; e dal compimento del giudizio si scorgesse che furono violate le forme, in questo caso tuttavia non dovrebbe aver effetto il ricorso in Cassazione; questo se è grave nel senso della difesa, non è men grave nel senso dell'ordine pubblico: si andranno a questo modo introducendo pratiche cui sarà impossibile rimediare; dipenderà dal più o meno d'alacrità del rappresentante del Pubblico Ministero e dalla perspicacia del Presidente, di vedere se non sono offese le forme fondamentali della giustizia; ma se per caso qualche cosa di simile succede, o per una condiscendenza eccessiva del Presidente, o per un'insistenza che non manca mai dal canto dei difensori, se il rappresentante del Pubblico Ministero non ha fatto assoluta protesta nell'istante medesimo, è cessato ogni mezzo per venire al riparo di un danno di questa natura.

Io domando se non si farà appunto che cessi la Corte di Cassazione di essere la Corte regolatrice, se non si metterà l'usanza giudiziaria dei tribunali al disopra delle norme le quali la legge vuole esattamente osservate.

Una di queste norme è anche quella del ricorso nell'interesse della legge. Ma si dirà: non è vietato questo ricorso, si potrà benissimo introdurre questo ricorso, per l'interesse della legge di cui parla una delle speciali disposizioni del Codice di procedura criminale; ma io sostengo che quando si dice che nei giudizi penali le nullità per violazione di forme incorse prima della pronuncia della sentenza rimangono sanate, quello che è sanato non può più essere oggetto di questione.

Io non insisto in alcun maggiore sviluppo a questo riguardo, richiamo unicamente, le memorabili parole di Montesquieu, il quale diceva che se vi sono troppe formalità nei giudizi civili, non ve ne ha forse abbastanza nelle materie penali, e non ho bisogno di aggiungere che le forme giudiziarie sono parte integrante delle franchigie costituzionali.

Io qui limiterò il mio compito. Tuttavia non debbo tacere un'ultima considerazione, ed è che col sistema, che intende inaugurare l'onorevole Guardasigilli, si tratta essenzialmente di fare delle variazioni, che egli nella sua estrema sollecitudine per il buon andamento della giustizia desidera vedere attuate, rimandando a tempo indeterminato quanto concerne la riforma dei Codici vigenti.

Signori, io credo questo sistema dannoso all'amministrazione della giustizia, oso dire persino disastroso. Voi non ignorate, o Signori, come il Codice penale italiano non sia in vigore ancora in tutte le provincie

italiane: è duro a dirsi, ma il Codice che regna nella patria di Filangieri e di Beccaria non ha ancora trovato attuazione in tutta l'estensione del Regno italiano.

Voi comprendete, o Signori, che se non una provincia, ma un sol uomo si trovi assoggettato a misura diversa sia nel novero delle azioni le quali siano colpite di pena, sia nella misura della pena stessa, l'autorità del Codice generale della nazione non può a meno di vacillare quanto a tutti: questa è una conseguenza inevitabile. Io credo che a questa conseguenza non possa ripararsi che in una di queste due maniere; e moderando in generale la scala penale con una parziale revisione del Codice penale stesso, e coll'introdurre ovunque la legislazione tal quale è, e stabilire contemporaneamente un tempo fisso nel quale debba operarsi la riforma. Quale sarà dei due metodi quello che merita la preferenza? Io non ho la presunzione certamente di suggerirlo a ministri dotati della dottrina e della perspicacia per cui tanto spicca il nostro Guardasigilli; ma sono persuaso che non si possa a lungo continuare in uno stato il quale accusa una tale imperfezione nella legislazione.

Io potrei aggiungere molte cose nello stesso senso, mi limiterò a dire che le giurisdizioni non sono meglio circoscritte di quello che sia ordinata la legislazione: io dirò inoltre che le circoscrizioni sono ancora relative ai limiti degli antichi Stati, piuttosto che alle condizioni delle popolazioni dove sono in vigore attualmente; e queste larve di vecchi Stati sono una offesa al sentimento nazionale.

Io dirò ancora di quella istituzione sulla quale tanto si è dissertato, ma di cui io penso che non ostante tutta la perspicacia ed acume non siasi ancor tutta compresa virtù: che la Corte di Cassazione, in una parola trovai ancora in una condizione talmente incomposta che non può esercitare quell'autorità che dovrebbe avere sulla legislazione. Io so che a questo riguardo è invalso il vezzo di dire che deve precedere l'unificazione della legislazione. Se l'argomento non fosse in sé erroneo lo dimostrerebbe inassistente il fatto stesso della Cassazione che riatede a Milano e che pronuncia sopra tre diverse legislazioni civili, l'Albertina, l'Estense, la Parmense: un'istituzione la quale può bastare a mantenere l'ordine in tre legislazioni non vedo come non possa abbracciarne sei, quante appunto sarebbero, compresa la legislazione vigente in Toscana.

Queste osservazioni non possono certamente essere ispirate dalla mira di menomare la considerazione a nessuna delle provincie del Regno italiano: se vi ha una cosa a lamentare scordo me è che non si sia tratto profitto come si sarebbe potuto dall'esempio dato dalla Capitale provvisoria dello Stato che si rassegnò a veder uscire dalle proprie mura la Suprema Magistratura, e ciò quando erano ancor ben lungi dall'essere tanto estese le annessioni di territorio.

Ora che queste annessioni sono felicemente giunte a

si estesi termini, che più non rimane che a desiderare il compimento finale del voto nazionale, la Corte di Cassazione sarebbe ottimamente collocata in quella città che è la più centrale di tutta Italia, dovrebbe essere collocata nella maggior vicinanza possibile a Roma, e per conseguenza più vicino che non sia Napoli; si dovrebbe in sostanza, dacché non è possibile d'avere ancora in Roma la capitale del Regno italiano, cercare

d'avere un'Atene giuridica là dove è l'Atene della lingua, delle lettere e delle arti.

**Presidente.** L'ora essendo avanzata, io credo che il Senato vorrà rimandare la seduta a lunedì (*Segni di assenso su vari banchi dei Senatori*): la seduta perciò è rinviata a lunedì alle ore due per la continuazione della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).